

numero			Bellinzona
5640	fr	3	17 ottobre 2012

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della protezione della
popolazione
Concezione e coordinamento
Servizio giuridico e affari parlamentari
Monbijoustrasse 51A
3003 Berna

Revisione parziale della Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Procedura di consultazione del DDPS

Egregi Signori,

vi ringraziamo per averci trasmesso i documenti relativi alla consultazione sulla revisione parziale della Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC).

Di principio, il Canton Ticino non si oppone ad un rafforzamento del ruolo di controllo della Confederazione a condizione che ciò sia accompagnato da una chiara definizione delle competenze e da modifiche delle basi legali che permettano un'applicazione corretta e senza equivoci dei differenti articoli, in particolare quelli che regolano il diritto o meno alla percezione delle indennità di perdita di guadagno (IPG) da parte dei militi della Protezione civile (PCi).

Ciò premesso, non possiamo esimerci dal formulare una serie di osservazioni:

a) Coinvolgimento dei Cantoni nell'elaborazione del progetto di legge

Riteniamo una scelta poco opportuna il fatto che i Cantoni non siano stati coinvolti nell'elaborazione del presente progetto di legge. Se ciò fosse avvenuto, i Cantoni avrebbero potuto dare un significativo apporto in considerazione della loro concreta esperienza sul terreno.

b) Rapporti tra Confederazione e Cantoni

Dall'estensione delle misure di controllo proposte con la presente revisione della LPPC, come pure da ripetuti passaggi del relativo rapporto esplicativo, emerge a più riprese una mancanza di fiducia della Confederazione verso l'operato dei Cantoni ai quali si attribuisce "de facto" la responsabilità delle irregolarità riscontrate in passato con l'operazione "ARGUS".

Tale impostazione non può essere assolutamente condivisa considerato che, per stessa ammissione dell'UFPP, il quadro legale che disciplinava i servizi IPU (interventi di pubblica utilità) era lacunoso. Ciò è vero a tal punto che l'UFPP ha proceduto a ripetute modifiche della LPPC, accompagnate da modifiche di ordinanze, ad emissioni di circolari, guide e lettere esplicative. Essendo i contenuti dell'insieme di questi documenti sovente in contrasto, o per lo meno non coerenti, sono state riscontrate numerose difficoltà di interpretazione con ripetuti cambiamenti di procedure amministrative.

c) Modalità amministrative introdotte e mancanza di equità rispetto al servizio civile

La presente revisione della LPPC è motivata dalla Confederazione essenzialmente con la volontà di evitare in futuro degli abusi nella percezione delle prestazioni IPG. In realtà, oltre alle misure che sono finalizzate a tale scopo, sono introdotte delle procedure amministrative che - per tempistica o complessità - pongono nella realtà delle barriere tali da limitare o rendere quasi impossibile l'assolvimento di servizi IPU.

Questa situazione, che limita fortemente la possibilità di intervento della PCi, non potrà che avere delle conseguenze negative sulla disponibilità degli enti pubblici (Comuni e Cantoni) a finanziare in futuro la PCi.

Parallelamente si profila un'ineguaglianza di trattamento rispetto al servizio civile al quale si prospetta invece un ampliamento delle possibilità di intervento proprio nel campo dei servizi IPU, i cui membri beneficerebbero senza restrizioni delle prestazioni IPG.

d) Competenze cantonali

Nell'ambito della PCi, le competenze e gli oneri finanziari sono di principio dei Cantoni. In particolare i Cantoni sono responsabili per l'autorizzazione dei servizi IPU. Con la revisione della legge, i Cantoni sono in pratica messi sotto tutela da parte della Confederazione che può prima di tali servizi non avallare la decisione cantonale.

e) Oneri amministrativi a carico delle organizzazioni di PCi nei Cantoni

Nel rapporto esplicativo si indica che non vi saranno aggravii finanziari / amministrativi per i Cantoni dovuti all'introduzione delle modifiche proposte. Questa affermazione non può essere condivisa alla luce di tutte le modalità di controllo e verifica introdotte.

Anche l'introduzione del previsto sistema informatico PISA per gli astretti della PCi porterà i Cantoni a dover gestire un secondo sistema informatico oltre a quello di cui attualmente dispongono e per il quale hanno effettuato ingenti investimenti.

f) Efficacia delle modifiche introdotte con la presente revisione della LPPCi

Un aspetto essenziale nella presente revisione della LPPCi risulta indiscutibilmente la modifica introdotta simultaneamente riguardante la Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) all'art. 1, cpv 3. In tale articolo si introduce infatti l'impossibilità di percepire le prestazioni IPG per i professionisti delle organizzazioni di PCi (cantonali/comunali) quando assolvono dei servizi IPU.

Al di là di un problema di equità di trattamento che si profila tra militi di PCi professionisti e miliziani, ma anche con i militi dell'esercito e con gli astretti al servizio civile, tale modifica della LIPG non si tradurrà verosimilmente nel risultato auspicato.

Mancanza di precisione nel testo dell'art. 1, cpv 3 LIPG:

Il Legislatore sembra non essersi accorto che in molti Cantoni l'organizzazione della PCi è strutturata in Regioni e non solo a livello cantonale o comunale. La limitazione introdotta dovrebbe quindi essere eventualmente estesa anche ai professionisti delle organizzazioni regionali di PCi.

Mancanza di efficacia nella pratica:

Si deve infatti constatare come non vi siano delle distinzioni nette tra le diverse tipologie di servizi della PCi; una determinata attività della PCi può facilmente rientrare nella categoria "corso di ripetizione" oppure "ripristino" o anche "IPU".

Con ogni probabilità, dopo l'entrata in vigore delle modifiche di legge così come previste, si assisterà da una parte, ad una diminuzione dei giorni di servizio per IPU e, dall'altra, ad un aumento di quelli per "corsi di ripetizione" e "ripristini".

Tenuto conto di quanto precede l'unica limitazione efficace e chiaramente definita, che possa portare ad una effettiva riduzione dei giorni di servizio al beneficio dell' IPG prestati da professionisti delle organizzazioni di PCi, è quella relativa al limite massimo di giorni che un milite di PCi può effettuare durante un anno.


Conclusione:

L'urgenza di un'ulteriore modifica della LPPCi, giustificata dall'UFPP con la necessità di ridurre la possibilità di eventuali abusi relativi ai versamenti di IPG a militi di PCi, in realtà attualmente non sussiste. Infatti, negli ultimi anni, è stato constatato solo un numero molto limitato di casi e per importi oltremodo contenuti.

Considerato l'insieme delle osservazioni espone in precedenza, ritenuto come le stesse Organizzazioni regionali di PCi del Cantone si sono espresse chiaramente contro il progetto di legge così come proposto, riteniamo che l'insieme degli aspetti evidenziati debbano essere globalmente rivisti e rielaborati in collaborazione con rappresentanti dei Cantoni.

Cogliamo l'occasione per porgere i più distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

M. Borradori

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Sezione del militare e della protezione della popolazione